



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.

150

Data di registrazione

12/05/2023

OGGETTO: . ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cesenatico intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare la competitività turistica della nostra costa anche con una vasta gamma di opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall'altro, dove è profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Vista al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Visto l'art.659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*";

Visto la Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";

Vista:

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...*";

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.2.2010 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del II comma dell'articolo 3 della legge regionale 9.5.2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013

n. 91 art. 7 comma 8-bis "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Visto l'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il D. Lgs. n. 480/94 *"Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS"* e successive modifiche;

Visto il Regolamento disciplinante la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Cesenatico, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 46 del 29/04/2019 ss.mm.i;

Visto il D. Lgs. 507/99 *"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"*;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;

Visti i principi dettati dall' art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010"*, così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 179/2012;

Visto l'art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;

Visto il DM 19/08/1996 *"Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*;

Visto:

- la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia Romagna *"Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15"*;

- in particolare l'art. 5.2.1. della DGR 1197 del 21/09/2020 a norma del quale: *"I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpa, ecc.."*;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Esaminate le ordinanze Sindacali, n. 201 del 04/06/2021 integrata con ord. n. 279 del 20/07/2021, n. 178 del 30/05/2022;

Sentito il Tavolo del turismo;

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

ORDINA:

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

Capo I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 1 ***Definizioni***

La presente direttiva si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

Quando non disciplinati dalla presente ordinanza è soggetto all'obbligo del rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Ai fini della presente ordinanza si assumono le seguenti definizioni:

- 1) **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- 2) **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- 3) **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- 4) **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
 - 5) **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - 6) **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.) le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
 - 7) **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
 - 8) **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
 - 9) **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - 10) **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
 - 11) **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
 - 12) **vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.**

Articolo 2

Impianti di diffusione sonora all'aperto

E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo III art. 8 e al Capo IV. E' comunque salvo quanto stabilito:

- dall'art.17 del “ Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico”, approvato con deliberazione di C.c. n. 135 del 20/11/1998 in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza;
- dal “Regolamento di Polizia Urbana” approvato con del. Di C.C. n. 7 del 13/02/2020

Articolo 3

Suddivisione territorio comunale

Ai fini della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dalla zonizzazione acustica, il territorio comunale è suddiviso in:



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- a) Zona turistica, comprendente il territorio tra la Statale SS16 Adriatica ed il mare, dal confine col Comune di Gatteo a quello col Comune di Cervia, ad eccezione di quelle indicate al successivo punto (disciplinate dalla nella Tabella A di cui all'allegato n. 1 e rappresentate con allegato 2);
- b) Aree particolarmente protette: parco di ponente, parco di levante e area ospedaliera (compresa fra via Abba, tratto via Zara – parco; via Zara tratto via Abba – via Sozzi; prolungamento via Sozzi tratto via Zara – parco) (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n.1 e rappresentate con allegato 2);
- c) Restante territorio (disciplinate dalla Tabella B di cui all'allegato n.1 e rappresentate con allegato 2).

Articolo 4 *Cantieri edili*

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle 7,00 alle 20,00.

Le **lavorazioni disturbanti**, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), **nonché di macchinari e attrezzature rumorosi**, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., **è vietato su tutto il territorio comunale**, fatta eccezione per le attività inerenti verde pubblico, raccolta rifiuti e pulizia delle strade:

- per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 19,00 alle ore 7,00 e dalle 12.30 alle 13.30;
- per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 19,00 alle ore 8,00 (ovvero alle ore 9,00 per la zona turistica) e dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
- per i soli cantieri di interesse pubblico di cui il committente è un Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione per il periodo da 1 gennaio al 31 dicembre dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle 13.00 alle 15.00;
- per i soli cantieri di interesse pubblico aventi carattere di urgenza di seguito riportati, per il periodo da 1 gennaio al 31 dicembre dalle ore 19,00 alle ore 7,00 e dalle 13.00 alle 14.00:

- Scuola di Via Torino;
- Ponte via Ferrara
- Ponte Viale Roma
- Scuola Villa Romagnoli Sala
- Scuola Saffi
- Fognatura via Bramante



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- ed eventuali altri lavori pubblici promossi dal Comune che rivestono carattere d'urgenza

Eventuali ulteriori deroghe per attività di interesse pubblico aventi carattere di urgenza potranno essere concesse con atti integrativi alla presente ordinanza.

Deroga a tali orari è consentita, previa autorizzazione del Comune, unicamente nel caso di getto di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per ripristinare servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.).

Ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Comunicazioni e Autorizzazioni

- *Istanza Singola*

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al precedente punto, necessita di **comunicazione** da inviare allo Sportello Unico competente (di seguito denominato "SU"), **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 1 (all.to 3)**. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore, possono richiedere **specificata deroga**. A tal fine va presentata domanda allo SU, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel **Mod. 2 (all.to 3)**, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

- *Istanza a carattere generale*

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3 (all.to 3)**, allo SU, e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, **di validità annuale** ovvero per tutta la **durata dell'appalto**, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Articolo 4 bis Attività Agricole e di giardinaggio

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001, e dell'art. 6 della D.G.R. n. 1197/2020 le attività agricole e di giardinaggio si intendono **autorizzate in deroga** e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico e dei servizi di Pubblica Utilità di cui all'art 4 ter) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, **dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00**. Nei giorni festivi ed al sabato, **dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00**. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- **periodo di utilizzo:** dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno

Articolo 4 ter *Servizi di Pubblica Utilità*

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del **verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle **ore 7.00 alle ore 20.00**.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il **lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche** e le attività connesse alla **raccolta dei rifiuti urbani e assimilati** (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

Capo II *MANIFESTAZIONI TEMPORANEE A CARATTERE RUMOROSO*

Articolo 5 *Aree autorizzate e limiti acustici*

Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale o da specifiche autorizzazioni comunali.

Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *a*) e rappresentate con allegato n. 2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** di cui all'allegato n. 1 .

Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** (si intendono le aree ricomprese e disciplinate dall'art. 3 *b*) e *c*) e rappresentate con allegato n.2) devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** di cui all'allegato n. 1 .

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Quanto non disciplinato dalla presente ordinanza è soggetto all'obbligo del rispetto i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Articolo 5 bis *Comunicazioni e autorizzazioni*



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, così come allegate alla presente, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 4 (all.to 3)**. La manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, così come allegate alla presente, possono richiedere allo SU un'**autorizzazione in deroga almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, come da **Mod. 5 (all.to 3)**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpa, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

In caso di deroga deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere **autorizzate in maniera espressa**. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 5 ter

Attività sportive rumorose

Dal 01 giugno al 30 settembre è consentito lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16,00 alle ore 24.00, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Articolo 6

Deroga ai limiti di esposizione al rumore

Le attività disciplinate al presente capo dovranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, potranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA. Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'articolo 5, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Articolo 7

Uso di amplificatori ed altoparlanti

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito, nel rispetto dei limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97:

- per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:

- per il periodo 16 settembre - 31 maggio: dalle ore 9,00 alle ore 23,00;
- per il periodo 01 giugno - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00;

- per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio **o nelle segnalazioni certificate di svolgimento.**

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti non è consentito nello svolgimento dell'attività degli artisti di strada.

Capo III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 8

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dal 01 giugno e fino al 30 settembre è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie **delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. **Dopo le ore 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**

Nelle serate di venerdì o sabato (**in alternativa**) è consentito ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **lo svolgimento di intrattenimenti musicali fino alle ore**



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

01,00, beneficiando dopo le ore 24,00 della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare la giornata prescelta tra quelle di venerdì o sabato, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale (almeno 7 gg prima dell'inizio della serata prescelta).

In assenza di tale comunicazione preventiva nei tempi stabiliti la deroga è da intendersi **non rilasciata**.

Nel periodo 1 ottobre – 31 maggio gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 12 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Nelle serate di venerdì o sabato (**in alternativa**) dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è consentito ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti balneari, qualora la giornata sia stata individuata come festa di intrattenimento ai sensi dell'articolo 12 della presente ordinanza, **lo svolgimento di intrattenimenti musicali fino alle ore 01,00**, beneficiando dopo le ore 24,00 della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. *Gli* esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare la giornata prescelta tra quelle di venerdì o sabato, mediante comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale (almeno 7gg prima dell'inizio della serata prescelta).

In assenza di tale comunicazione preventiva nei tempi stabiliti la deroga è da intendersi **non rilasciata**.

Articolo 9

Strutture ricettive e campeggi

Dal 01 giugno e fino al 30 settembre di ogni anno gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie delle **ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**, esclusivamente per le persone alloggiate, **in numero massimo di 1 alla settimana**, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. **Dopo le ore 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora **all'interno dei locali** è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Nel periodo **1 ottobre – 31 marzo** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo **nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

E' di norma vietata l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Articolo 10

Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie ed ostelli per la gioventù

Dal 01 giugno e fino al 30 settembre i soggiorni di vacanza per minori, le case per ferie e gli ostelli della Gioventù, possono effettuare intrattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, in numero massimo **di 1 (uno) alla settimana**, nelle fasce orarie **dalle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**, previa la *dichiarazione di inizio attività alla SIAE*. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. **Dopo le ore 24.00** l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora **all'interno dei locali** è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. **In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**

Nel periodo **1 ottobre – 31 maggio** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie **delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Articolo 11 Stabilimenti balneari

Per la stagione 2023, dal 01 giugno e fino al 30 settembre, al fine di non pregiudicare ulteriormente le attività che non ricadono sull'arenile possono essere svolte feste ed attività di intrattenimento, nei limiti dell'Ordinanza Balneare integrativa comunale vigente.

Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili e comunicate con le modalità e nei limiti di cui ai commi precedenti, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*

In occasione delle predette feste le emissioni sonore **non** possono avvenire nell'orario dalle **14.00 alle 16.00**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 commi 2 e 3 e dall'articolo 13.

Nel **periodo 1 ottobre 2023 – 31 maggio 2024** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e nel rispetto di quanto previsto in Ordinanza Balneare Integrativa comunale.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie **delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00**. La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 12 Deroghe per periodo del ferragosto e della giornata del 1 giugno

Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatto salvo in particolare il numero massimo degli intrattenimenti autorizzabili in forza degli articoli precedenti, nella serata del **1 giugno** e nel periodo **dal 29 luglio al 20 agosto** è consentito, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari il prolungamento delle attività di intrattenimento consentite, fino alle ore 01,00 con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Articolo 13

DEROGA PER LA C.D. NOTTE ROSA – 15 AGOSTO e 31 DICEMBRE

In occasione dell'evento denominato “**Notte rosa**” (serata del venerdì e sabato), previsto nelle notti tra il giorno 7 e il 9 luglio 2023 e per la sera del **15 agosto “ ferragosto” e 31 dicembre**, in deroga alla presente ordinanza è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto fino alle ore 03,00 di notte del giorno successivo fermo restando il rispetto del limite di 65 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari, in occasione delle particolari giornate previste per la Notte Rosa (serata del venerdì e del sabato e per i soli locali ricompresi nella zona turistica di cui art. 3 punto a,) e nella giornata del 15 agosto e del 31 dicembre possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 03:00 del giorno successivo nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 13 bis

DEROGA PER L'EVENTO THE WEEK

In occasione dell'evento denominato “**The Week**” previsto tra il giorno 10 e il 16 luglio 2023 , in deroga alla presente ordinanza è consentito **limitatamente e per le sole attività inerenti e ricomprese nell'autorizzazione dell'evento** lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto fino alle ore 03,00 di notte del giorno successivo fermo restando il rispetto del limite di 65 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Limitatamente ai pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari **legati ed autorizzati all'evento The Week** è concesso di prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 03:00 del giorno successivo nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997

Articolo 13 ter

DEROGA PER EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Eventuali deroghe ad eventi di particolare rilevanza saranno valutate ed autorizzate dalla Giunta Comunale

Articolo 14

Comunicazioni di servizio e motonavi trasporto passeggeri

L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nei soggiorni di vacanza per minori e nei campeggi, è consentito limitatamente ai seguenti orari: dalle ore **12.00 alle ore 12.30**, e dalle ore **18.00 alle ore 18.30**.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore **09.00 alle ore 14.00**, e dalle ore **16.00 alle ore 21.00**.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore **10,30 alle ore 12,00, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.**

Le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri potranno utilizzare apparecchiature musicali all'interno del porto solo previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Sindaco previo nulla osta dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza portuale. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo per il tratto di porto canale a mare delle c.d. Porte Vinciane.

Sono fatte selve le diverse disposizioni contenute nell' Ordinanza balneare regionale e nell'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno 2022.

Articolo 15 *Sanzioni*

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, eccetto il comma 2, e 14, comma 4, della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Siae o alla Polizia Municipale ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- In caso di 1^a violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.
- In caso di 1^a violazione alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a:è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a:alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno in corso.
- In caso di violazione a quanto disposto dall'art. 2, in materia di avvisatori acustici, dall'art 4, per le attività rumorose nei cantieri edili, dall'art. 5, per le manifestazioni sportive rumorose all'aperto non autorizzate, dall'art. 7, per l'uso di amplificatori nei luna park ed all'esterno delle sale giochi, dall'art. 12, comma 2, per il posizionamento delle casse acustiche in maniera diversa da come prescritto in ordinanza, dall'art. 14, eccetto il comma 4, per le diffusioni sonore da bordo delle



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

motonavi, si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).

- E' altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività alla Siae o alla Polizia Municipale, prevista negli artt. 8, 9 10, 11 e 12.
- Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

A partire dalla terza violazione nell'anno solare si applica - a decorrere dalla data di notifica del relativo provvedimento - la sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e agli esterni per 5 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. n. 10 Regio Decreto n. 773 del 1931 configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo.

Articolo 16 ***Abrogazioni***

Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE CHE:

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa.

Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento richiamata in premessa

La presente Ordinanza:

- sostituisca ed abroghi la precedente Ordinanza n. 201 del 04/06/2021 integrata con ord. n. 279 del 20/07/2021 e 178 del 30/5/2022, nonché tutto quanto in contrasto con la medesima dettata da precedenti regolamenti facenti capo alla DGR 45/02. La presente Ordinanza prevale sull'Ordinanza balneare integrativa comunale laddove in contrasto;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cesenatico e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Carabinieri di Cesenatico, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cesenatico, Al Comando Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo Cesenatico;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla

Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente.

ALLEGATI (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA)

Allegato n. 1 - Tabelle e riferimenti per le attività temporanee

Allegato n. 2 - Elaborato cartografico: con esso si dispone l'individuazione delle zone del territorio ricadenti nella Tabella A e B di cui al presente Allegato n. 1

Allegato n. 3- Modulistica approvata con Delibera della regione E-R n. 1197 del 21/9/2020 – Utilizzare, quale portale di invio accesso unitario - Suap on line, la modulistica allegata, se presente.

Sindaco
MATTEO GOZZOLI / INFOCERT SPA